



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

COPIA

Registro Generale n. 2

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 12-01-2017

Oggetto: Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito

IL SINDACO

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di gennaio,

PREMESSO

che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduuttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.

PRESO ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

ACCERTATO che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza.

che copia del presente atto può essere richiesta presso il Comando di Polizia Locale.

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;

VISTO l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTA la Legge Regionale del 21 ottobre 1997 e ss.ii.mm.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 920/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale . 43/2010;

VISTI gli art. n. 22,54 e 55 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11/2013;

RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine ;

ATTESO che:

l'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di C.C. n.11 del 14 aprile 2013 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 del predetto articolo di una somma di denaro da euro 75,00 ad euro 450,00.

ATTESO che:

l'art. 54 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di C.C. n.11 del 14 aprile 2013 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria prevista di una somma di denaro da euro 50 ad euro 300.

ATTESO che:

l'art.55 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di C.C. n.11 del 14 aprile 2013 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria prevista di una somma di denaro da euro 50,00 ad euro 300,00.

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idoneo involucro - sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua - negli appositi cestini stradali -se presenti- per la raccolta dei rifiuti;
2. ESSERE SEMPRE FORNITI, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti o altre attrezzature necessarie.
3. CHE NEI luoghi pubblici od aperti al pubblico, i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,5.

E' FATTO OBBLIGO

dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 250,00.

Che ai trasgressori della disposizione di cui al precedente punto 2 (=di essere sempre forniti di idonea attrezzatura), sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 75.00 anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico.

Che ai trasgressori della disposizioni di cui al precedente punto 3(=circolazione cani in luoghi pubblici), sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 150.00.

Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa di Euro 150,00.

I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 150,00 e € 100,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.22 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni.

Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;

DISPONE

Che sia dato avviso alla popolazione della presente ordinanza mediante pubbliche affissioni e pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

AVVISA

Che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio , per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

La notifica della presente ordinanza a:

1. Ufficio Territoriale del Governo
2. Amministrazione Provinciale di Roma
3. Comando Polizia Municipale di Olevano Romano
4. Comando carabinieri di Olevano Romano

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Umberto Quaresima